



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9**

OGGETTO:

**ART. 13 D.L. 201/2011 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
SPERIMENTALE (I.M.U.).**

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	Giust.
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. BADIALI ANDREA - Consigliere	No
10. PIAZZI PAOLA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha istituito in via anticipata e sperimentale, decorrere dal 1 gennaio 2012, l'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, fissando al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta stessa;

CONSIDERATO che con il citato art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 vengono introdotte ulteriori disposizioni normative a modifica e ad integrazione di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

VISTO l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 il quale espressamente prevede che è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 anche per i nuovi tributi previsti dal suddetto decreto;

RILEVATA pertanto la possibilità da parte del Comune, di adottare provvedimenti di natura regolamentare in materia di imposta municipale propria, richiamando in proposito quanto previsto dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel testo modificato dallo stesso art. 13 del D.L. del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, estendendo anche alla nuova imposta le norme regolamentari già stabilite dal Comune per la precedente e soppressa imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 il quale stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997 e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto n. 218/1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato anche in forma rateale senza maggiorazione di interessi;

VISTO l'art. 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel testo modificato dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 il quale demanda al potere regolamentare dei comuni la possibilità di disciplinare alcuni aspetti in materia di imposta comunale sugli immobili, trasferibili ed applicabili alla nuova imposta comunale sugli immobili ai sensi del citato l'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

RILEVATO che le disposizioni regolamentari previste dal citato art. 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., oltre a quanto previsto dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, riguardano i seguenti aspetti, per i quali si ritiene opportuno intervenire esercitando il potere regolamentare in analogia con quanto previsto in materia di imposta comunale sugli immobili:

a) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

b) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

c) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;

d) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione, con le integrazioni apportate dal citato art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;

RAVVISATA la opportunità di adottare apposito atto regolamentare al fine di disciplinare gli aspetti sopra elencati applicabili alla imposta municipale propria ai sensi delle disposizioni di legge in precedenza richiamate;

EVIDENZIATO che in materia di imposta municipale propria la normativa attuale risulta essere soggetta a possibili modifiche, derivandone conseguentemente la opportunità di introdurre una apposita norma regolamentare con la quale si chiarisce che le disposizioni regolamentari troveranno automatica e specifica disapplicazione in caso di provvedimenti legislativi, entrati in vigore successivamente alla approvazione del regolamento, che comportassero l'eventuale incompatibilità delle norme regolamentari con le nuove disposizioni di legge.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare il regolamento in materia di imposta municipale propria in esecuzione dell'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e dell'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 che si compone di n. 15 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO SUB. A)
ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 09 DEL 26.04.2012

REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 26.04.2012

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Art. 7 - Versamenti effettuati da contitolari per conto di altri soggetti tenuti al pagamento.

Art. 8 – Accertamento con adesione

Art. 9 – Attività di controllo

Art. 10 – Rimborsi

Art. 11- Attività di recupero

Art. 12 - Versamenti minimi

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 – Funzionario Responsabile

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Le disposizioni regolamentari previste dai successivi articoli troveranno automatica e specifica disapplicazione in caso di provvedimenti legislativi, entrati in vigore successivamente alla approvazione del regolamento, che comportassero l'eventuale incompatibilità delle norme regolamentari con le nuove disposizioni di legge.

Art. 2 – Abitazione principale e pertinenze

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio e urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la residenza della famiglia desumibile dal primo comma dell'art. 144 del codice civile, secondo cui "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa."

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della qualificazione di pertinenza dell'abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata.

Ove non disciplinato direttamente da fonte legislativa, nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende, ove ci sono figli, la residenza del coniuge nella cui scheda di famiglia sono inseriti i suddetti figli. In mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza da considerare abitazione principale. Lo stesso principio indicato al periodo precedente si applica in caso di più figli, indipendentemente dal numero, che risultano inseriti distintamente nelle schede di famiglia dei due coniugi

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti occupata a qualsiasi titolo. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

La Giunta comunale, annualmente e contestualmente alla approvazione dello schema di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, determina, per zone omogenee e destinazioni urbanistiche, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso. In mancanza di adeguamento annuale, trovano applicazione i valori venali stabiliti per l'anno precedente. Per l'anno 2012, trovano applicazione i seguenti valori:

Aree in zona di Edilizia Mista Recente (completamento di zone miste)	Euro 25,00
Aree in zona di Espansione a Destinazione Mista Urbanizzate	Euro 38,00
Non Urbanizzate	Euro 35,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali, Terziario, Industria	Euro 26,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali, Terziario, Industria – Soggette a Piano Esecutivo	Euro 24,00
Aree in zona per aviosuperficie	Euro 19,00

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la funzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 6 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 7 - Versamenti effettuati da contitolari per conto di altri soggetti tenuti al pagamento.

I versamenti dell'imposta municipale propria sono considerati regolarmente eseguiti qualora effettuati da un contitolare anche per conto e per la quota dovuta dagli altri soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta sugli stessi immobili.

Art. 8. Accertamento con adesione.

Ai fini dell'imposta municipale propria trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato con apposito regolamento.

Ad integrazione delle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione citata, il pagamento delle somme dovute per imposta municipale propria potrà essere effettuato anche in forma rateale senza maggiorazione di interessi, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini previsti sia dovuto esclusivamente alla impossibilità per ragioni economiche. A tal fine l'istanza, ad iniziativa del contribuente o a seguito di avvio d'ufficio da parte del Comune, dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. Il responsabile del procedimento, esaminata la documentazione prodotta ed acquisiti d'ufficio eventuali ulteriori elementi conoscitivi, provvederà a negare il beneficio o a determinare le modalità ed i tempi di effettuazione del pagamento in forma rateale e senza maggiorazione di interessi.

Art. 9 – Attività di controllo

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 – Rimborsi

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale in vigore negli anni oggetto di rimborso. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

Art. 11 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00, elevati ad euro 30 a decorrere dal 1 luglio 2012.

Art. 12 - Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse secondo le procedure di riscossione adottate per le entrate tributarie.

Art. 14 – Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il nominativo del funzionario responsabile.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva.

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 26.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 17.05.2012.

Li, 17.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. SSA SABRINA SILIBERTO

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. SSA SABRINA SILIBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 26.04.2012

Il Segretario Comunale
DR.GIANFRANCO BRERA